

REPUBBLICA ITALIANA sent. 145/2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

SANTORO dott. Pelino	PRESIDENTE
RAELI dott. Vittorio	CONSIGLIERE
MARTINA dott. Antongiulio	REFERENDARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n.24959** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale a carico dei Sigg.ri: Filipponio Angela (n. a Cerignola il 7.10.1939) - rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Aldo Loiodice ; Di Cagno Abbrescia Simeone (n. a Palo del Colle il 1 1.4.1944) - rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Medina e dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone ; Colapietro Giuseppe (n. a Bari il 19.3.1943) - rapp.to e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso; per il pagamento della somma complessiva di €137.498,25, rivalutata e maggiorata degli interessi legali e delle spese di giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 23 giugno 2005 il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli;

Uditi gli avv.ti Nicola Grasso (in sostituzione dell'avv. Loiodice), Pasquale Medina e Felice Eugenio Lorusso;

Udito il Procuratore Regionale, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Carlo Picuno;

Visto l'atto di citazione del 31 gennaio 2005, iscritto al n.G 2005/02 del registro di segreteria della Procura regionale;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione in data 30.3.2005, ritualmente notificato e preceduto dall'invio della informativa ante causam prevista dall'art. 5 del D.L. 453/1993, è stato contestato ai soprageneralizzati il danno derivante dalla consulenza esterna conferita dal Comune di Bari ad un esperto in manifestazioni di cultura, spettacolo e cinematografia.

Espone il Procuratore Regionale che con **deliberazione n. 2920 del 24.10.1997** la Giunta Comunale, premessa la valutazione della assenza nella pianta organica e tra il personale dipendente, di una figura professionale, in grado di realizzare e coordinare manifestazioni di cultura, spettacolo e cinematografia proposte dall'Assessorato alla cultura, anche alla luce di alcuni principi desunti dalla sentenza della Sezione Prima Centrale di Appello n. 2/96/A del 10.1.1996, deliberava di attivare una procedura di selezione pubblica in conformità a quanto stabilito dall'apposito Regolamento comunale approvato con delibere consiliari n. 243 del 25.9.1996 e n. 293 dell'11.11.1996.

Si determinavano così le caratteristiche del soggetto da selezionare, da comprovare mediante invio di curricula, la durata annuale della convenzione, le modalità di svolgimento dell'incarico e alcuni criteri di massima per il rimborso delle connesse spese, rinviando nel contempo qualsiasi prescrizione ad una allora stipulanda convenzione, di cui si approvava lo schema.

La successiva **delibera giuntale n. 59 del 30.1.1998**, prendendo atto del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice costituita all'uopo, nominava il dott. Carlo Gentile quale consulente cinematografico ed esperto festival dell'Assessorato alla cultura e spettacolo, autorizzando il Direttore della Ripartizione Cultura, Sport, Turismo, Spettacolo e tempo Libero a stipulare la convenzione di cui allo schema precedentemente approvato.

In tale contratto si conveniva e stipulava, tra l'altro, quanto segue:

- a) nell'art. 2 “ l'incarico...deve essere svolto secondo le direttive e le istruzioni impartite dall'Assessorato alla Cultura o in sua assenza da chi lo sostituisce per legge “;
- b) nell'art. 3 “ il critico...dovrà rispondere del suo operato soltanto all'Assessore, svolgerà il suo

lavoro in piena autonomia e potrà ricevere indicazioni soltanto dallo stesso “;

-c) nell'art. 4 “ L'incarico ha la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato con apposita nuova convenzione per la medesima durata o per periodi di tempo superiori o inferiori. Il rinnovo dell'incarico verrà attuato con la stessa procedura o modalità seguita per la presente convenzione “;

-d) nell'art. 5 “ il critico dovrà, in ogni caso, garantire al medesimo l'effettivo adempimento delle prestazioni previste nel precedente art. 1 “;

-f) nell'art. 6 “ il compenso spettante per le prestazioni contemplate nella presente convenzione ammonta complessivamente ad annue £ 49.200.000 più 2% Cassa di Previdenza £ 984.000 più IVA 19% £ 10.036.000 in uno £ 60.220.000. Il predetto compenso verrà complessivamente corrisposto in complessive 12 rate. Saranno rimborsate al critico cinematografico le spese di viaggio nei limiti di £ 20.000.000 - per l'espletamento del suo incarico a piè di lista su presentazione di idonea documentazione, più £ 10.000.000 per organizzazioni, convegni, meeting, cancelleria e incontri. Lo stesso compenso deve intendersi comprensivo, dietro fatturazione, di ogni onere accessorio “;

-e) nell'art. 7 “ gli studi e gli atti che il critico presenterà in applicazione della presente convenzione restano, in ogni caso, di esclusiva proprietà del Comune”;

-f) nell'art. 10 “ la presente convenzione è da considerarsi a tutti gli effetti contratto d'opera e pertanto il Critico non acquisterà la qualità di dipendente del Comune”.

Il rapporto contrattuale della durata di 1 anno cessava in data 25.2.1999.

La vicenda si è riproposta, in termini essenzialmente identici, allorché la Giunta comunale, con proprie **delibere n. 735 del 15.6.2000** e **n. 311 del 21.3.2002**, ha provveduto ad approvare su questo stesso argomento, previo parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore della Ripartizione Cultura, Turismo e Spettacolo - nella persona del dott. Giuseppe Colapietro - il contenuto di entrambe le relazioni presentate - in base all'art. 29 del nuovo regolamento di organizzazione di uffici e servizi del Comune di Bari - dall'Assessore al ramo, nella persona della prof.ssa Angela Filipponio, e sia gli schemi delle convenzioni ivi allegati. In tale occasione, la prof.ssa Filipponio,

tornando a prospettare l'opportunità di avvalersi di una collaborazione esterna per realizzare e coordinare le manifestazioni di cultura, spettacolo e cinematografia proposte e realizzate dall'Assessorato alla cultura, dopo la positiva esperienza della " Settimana Tunisina " (svoltasi nel 1998), soprattutto in riferimento al " Festival Mediterraneo di arte, cinema, cultura audiovisiva ", alla " Stagione Lirica ", al " Premio Letterario Città di Bari-Costiera del Levante-Pinuccio Tatarella ", alla " Festa di Capodanno ", alla " Estate Barese " e a molte altre iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, riproponeva, per scegliere il candidato, requisiti e meccanismi procedurali già adoperati in passato, ivi compresi i ridetti schemi di uguale contenuto della sottoscrivenda convenzione, rispetto anche alla precedente del gennaio '98, con l'unica eccezione dell'aumento del compenso annuo, fissato nella maggiore misura di £ 60.000.000.

Sicchè, essendo risultato vincitore il dott. Gentile nelle due procedure concorsuali, le determinazioni dirigenziali n. 2048 del 27.9.2000 e n. 55 del 26.6.2002 di presa d'atto delle risultanze dei lavori delle Commissioni erano seguite dalla stipula, in data 3.10.2000 e 12.7.2002, delle nuove convenzioni, con l'inserimento in esse di pattuizioni sostanzialmente simili a quelle riportate nella precedente del febbraio '98.

Tale rapporto è stato in prosieguo rinnovato per un altro anno, alle stesse condizioni, sulla base della seconda delle determinazioni dirigenziali citate, con l'integrazione dell'ulteriore n. 53 del 26.6.2003.

Ad avviso del Procuratore Regionale l'esborso della somma complessiva di **€183.599,80** - riferita al periodo marzo'98-novembre '99/ novembre 2000-marzo 2004 e fino allo scadere dell'anno- costituisce ipotesi di danno in relazione alla violazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (trasfuso nell'omologa norma di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001) e dell'art. 29 del Regolamento comunale di organizzazione di uffici e servizi .

Sostiene, infatti, il P.M. che dalla analisi delle singole clausole riportate nelle convenzioni stipulate con il su generalizzato professionista dott. Gentile sono " nitidamente " desumibili soltanto durata e

corrispettivo delle relative prestazioni e non anche oggetto e modalità di loro svolgimento.

In definitiva, secondo la prospettazione attorea, questa collaborazione specialistica è servita in realtà a soddisfare esigenze degli Assessori alla cultura, succedutisi a partire dal '98 in poi ed una conferma in tal senso la si ricaverebbe proprio dalla lettura sia degli artt. 2 e 3 della convenzione del 25.2.1998 e sia dell'art. 2 di quella susseguente del 3.10.2000.

Ciò configgerebbe, inoltre, con la ratio degli artt. 47 e 64 dell'attuale T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 267/2000, che consentendo la nomina ad incarichi assessorili anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale “ fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”, lascerebbe intendere che “ *per la loro individuazione, attesa peraltro la congrua entità del relativo compenso, non si può più prescindere dalla precipua professionalità da ciascun candidato posseduta, onde supportare tecnicamente le decisioni dell'organo collegiale di governo, disattendendo gli antichi criteri di assoluta casualità, rispondenti semmai, come in passato, a logore logiche di equilibrio politico fra i partiti rientranti nella maggioranza di governo, oltremodo oggi piuttosto inibiti, ed attenendosi invece a principi più moderni, essenzialmente fondati sulla competenza specifica, da doversi ritenere, d'altra parte, già acclarata, per essere reputato idoneo a coprire quel preciso incarico* “ (in termini, *infra* pagg. 14 e 15 a.c.).

Ed è su tali basi che si afferma come la prof.ssa Filipponio, nominata tra i c.d. esterni al Consiglio comunale, avrebbe potuto attendere benissimo di persona ai compiti che furono assegnati al dott. Gentile “ *...proprio perché in possesso di quelle notorie doti culturali e professionali che l'avevano portata ad essere prescelta (dal Sindaco) a ricoprire quel preciso incarico di governo cittadino...* ” oltre ad osservare che “ *...il tutto si sarebbe in definitiva estrinsecato nell'organizzare, utilizzando semmai, per altri adempimenti di carattere burocratico, gli impiegati della competente Ripartizione, la mera replica di manifestazioni artistiche, culturali e spettacolari...già allestite in passato da questo stesso consulente* “ (*infra* pagg. 20-21 dell'a.c.).

Sicchè, alla prof.ssa Filipponio si è addebitato di avere proposto alla Giunta comunale l'adozione delle delibere nn. 735 e 311 di approvazione degli schemi delle convenzioni che si sarebbero stipulate con il dott. Gentile. Analoghi addebiti, seppure in via più gradata, sono stati mossi inizialmente all'ex Sindaco dott. Simeone Di Cagno Abbrescia per avere presieduto quelle riunioni di giunta, compresa quella del 30.1.1998, in cui si discusse intorno a tale argomento, e per avere sottoscritto la prima convenzione del 25.2.1998, Senonchè, all'esito della istruttoria, il Procuratore Regionale ha limitato la domanda con riferimento al ruolo svolto dal suddetto convenuto in relazione alle riunioni di giunta del giugno 2000 e marzo 2002, ai fini del riparto degli addebiti, essendosi intravedute “ circostanze attenuanti “ a proposito del conferimento del primo incarico, mediante le delibere giuntali n. 2920 del 24.10.1997 e n. 59 del 30.1.1998, “ *...sia perché si trattava....della prima volta in cui s'andavano a realizzare quelle peculiari iniziative, e sia perché allora, come motivato nelle premesse del primo dei due provvedimenti appena citati, tra il personale in servizio presso il Comune di Bari non v'era alcuna figura professionale in grado di realizzare e coordinare, quelle manifestazioni di cultura, spettacolo e cinematografia...* ” (*infra* a pag 27 dell'a.c.), donde il venir meno della prima delle predette ipotesi e partite di danno, concernente cioè tutte le somme erogate al dott. Gentile dal marzo 1998 al novembre 1999, in ragione di €46.101,55, anche per effetto del correlato vantaggio, comunque conseguito dallo stesso Comune di Bari, per effetto delle prestazioni rese dal dott. Gentile nel primo periodo di durata della sua consulenza.

Sicchè, ciò che si ascrive all'ex Sindaco Di Cagno Abbrescia è di avere proceduto all'inserimento negli ordini del giorno delle sedute del giugno 2000 e marzo 2002 delle suddette proposte dell'Assessore Filipponio, “*...garantendone la piena fondatezza, anche con la manifestazione del proprio conforme avviso, onde determinare poi negli altri componenti della giunta l'unanime espressione dei rispettivi voti favorevoli...*” (*infra* a pag. 26 dell'a.c.).

Parimenti responsabile del danno in questione si ritiene il dott. Colapietro, Capo della competente

Ripartizione, al quale si imputa di avere espresso parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alle delibere n. 735 del 15.6.2000 e n. 311 del 21.3.2002 “ *...senza mai trovare alcunché da obiettare, in ordine alla loro difformità dalla pertinente normativa, generale e regolamentare, com'era oltremodo suo preciso e indeclinabile dovere di servizio, in quanto dirigente di quel settore...* “ (*ibidem*) ed avere emanato, dapprima, le tre determinazioni dirigenziali n. 2048 (*rectius*: 96) del 27.9.2000, n. 55 del 26.6.2002 e n. 53 del 26.6.2003, e, poi, di avere “ supinamente “stipulato le susseguenti corrispondenti convenzioni del 3.10.2000, 12.7.2002 e 12.7.2003.

Pertanto, per tutti costoro il Procuratore Regionale ha chiesto la condanna al pagamento della somma complessiva di **€ 137.498,25**, da ripartirsi secondo i criteri di gradualità innanzi indicati, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alle spese di giudizio.

La prof.ssa Angela Filipponio si è costituita in giudizio tramite il Prof. Avv. Aldo Loiodice, il quale ha depositato comparsa di costituzione e risposta in data 3 giugno 2005, unitamente a varia documentazione.

Eccepisce, in primo luogo, il difensore che le delibere giuntali n. 735 del 2000 e n. 311 del 2002 specificano l'oggetto, la durata, le modalità di svolgimento e il corrispettivo della consulenza e, vieppiù, la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari tanto più che l'art. 110, comma 6, del T.U. n. 267 del 2000 richiede soltanto che siano fissati obiettivi determinati e che le convenzioni siano a termine. Inoltre, l'erroneità della affermazione secondo cui la collaborazione esterna non avrebbe soddisfatto necessità pubbliche ma solo esigenze soggettive dell'Assessore alla cultura, in quanto che l'incarico si sarebbe dovuto svolgere secondo le direttive e le istruzioni impartite dall'Assessore alla cultura non vuol dire che vi fosse un arbitrio da parte di questi nel disporre del consulente, ma che l'attività del medesimo era strettamente legata alle iniziative curate e promosse dall'Assessorato.

Contesta, infine, la tesi secondo cui tali attività avrebbe dovuto svolgerle l'Assessore al ramo, in quanto la prof. Filipponio al momento della nomina era docente di filosofia del diritto presso

l'Università degli studi di Bari, per cui sebbene provvista di doti culturali e professionali, certamente queste non riguardavano l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali. e, altresì, che si trattasse di mere repliche.

Eccepisce, infine, l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, in quanto tutti gli atti sono stati adottati con il conforme parere di regolarità degli uffici amministrativi preposti, e il vantaggio realizzato dall'Ente costituito dal successo ottenuto dalle attività culturali organizzate, nonché la erronea quantificazione del danno in ipotesi ascrivibile, decurtandolo dell'importo riconducibile al conferimento del primo incarico, posto che al suo insediamento il convenuto non aveva alcuna competenza nel settore dell'organizzazione degli eventi culturali e di spettacolo, sussistendo comunque i presupposti per l'esercizio del c.d. potere riduttivo.

Il dott. Simeone Di Cagno Abbrescia si è costituito in giudizio mediante l'avv. Pasquale Medina e l'avv. Bice Annalisa Pasqualone, i quali hanno depositato in data 1 giugno 2005 atto di costituzione con mandato a margine e memoria, in data 3 giugno 2005.

Eccepiscono i difensori in primo luogo la nullità ed inammissibilità della citazione “ per mancata individuazione degli elementi di cui all'art. 163 e 164 “ c.p.c.. In secondo luogo l'infondatezza della domanda per difetto dei requisiti oggettivi di responsabilità. Infine, la carenza dell'elemento soggettivo.

Il dott. Giuseppe Colapietro si è costituito in giudizio tramite l'avv. Felice Eugenio Lorusso, il quale ha depositato in data 3 giugno 2005 una memoria difensiva.

Eccepisce, in primo luogo, il difensore la legittimità del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal convenuto. Inoltre, che le determinazioni di affidamento (le prime due) e di rinnovo (la terza) sono state adottate in esecuzione di deliberazioni legittime dell'organo esecutivo. Infine, che le convenzioni stipulate contenevano tutte le indicazioni richieste dalla normativa in vigore.

All'odierna udienza le parti hanno sviluppato le tesi già esposte negli scritti depositati, confermando le rispettive conclusioni.

Ritenuto in

DIRITTO

Prima di esaminare il merito della causa, deve pronunciarsi il Collegio sulla eccezione in rito sollevata dalla difesa del Di Cagno Abbrescia, per l'evidente carattere pregiudiziale della stessa ai fini della decisione della odierna causa.

Si eccepisce, invero, la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. senza individuare in che cosa si sostanzierebbe la mancanza dei requisiti di cui al n. 3) dell'art. 163 c.p.c..

Pertanto, è per la sua genericità che non può trovare accoglimento l'eccezione nei termini in cui è formulata, giacchè non si chiarisce quali dei requisiti mancanti o assolutamente incerti - secondo la tesi difensiva - interesserebbero l'atto introduttivo del presente giudizio.

Nel merito, viene all'esame del Collegio la controversa questione concernente i limiti entro i quali legittimamente una Amministrazione pubblica può conferire *ab externo* consulenze.

Sulla base delle disposizioni di carattere generale indicate dal Procuratore Regionale, la giurisprudenza della Corte dei conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ha elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità delle consulenze esterne:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata dell'incarico;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

(cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 15 febbraio 2005 n. 6/contr./0)

Ciò premesso, la tesi accusatoria prospettata dalla Procura Regionale può essere così sintetizzata.

Le deliberazioni di G.M. n. 735 del 15.6.2000 e n.311 del 21.3.2002, nonché le convenzioni stipulate in esecuzione delle medesime con il dott. Carlo Gentile sarebbero illegittime - e causa di danno erariale - in quanto non specificerebbero oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico professionale conferito, ponendosi in contrasto sia con l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n.29/1993 (oggi, art. 1 D.lgs. n. 165/2001) e con l'art. 29 del regolamento di organizzazione di uffici e servizi del Comune di Bari, laddove si afferma che devono essere indicati l'oggetto, la durata della collaborazione, le modalità di svolgimento e il corrispettivo da corrispondere.

Orbene, sulla scorta di tali previsioni normative, si sostiene da parte del Requirente che nelle delibere e nelle convenzioni in contestazione mancherebbero oggetto e modalità della prestazione, restando definiti soltanto durata e corrispettivo.

In realtà, ad avviso del Collegio, le delibere in questione fanno chiaro ed espresso riferimento all'art. 29 del Regolamento sopra citato e sono conformi al dettato normativo.

Invero, l'oggetto della attività resa dal consulente esterno è individuata dalla delibera n. 735/2000 nella “ realizzazione e coordinamento delle manifestazioni di cultura, spettacolo e cinematografia proposte o realizzate dall'Assessorato stesso soprattutto in riferimento al Festival Mediterraneo di arte, cinema, cultura audiovisive, che questo Assessorato intende ripetere e potenziare dopo la positiva esperienza della “ Settimana Tunisina “ e dalla delibera n. 311/2002 nella “ consulenza tecnico-artistica per la realizzazione e la promozione delle manifestazioni di cultura, turismo, spettacolo e cinematografiche individuate ed organizzate dall'Assessorato “ .

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prestazione, l'incarico deve essere svolto secondo le direttive e le istruzioni impartite dall'Assessorato alla cultura.

In ordine alla presunta indeterminatezza delle modalità di svolgimento sostenuta dalla Procura Regionale vale la considerazione fondamentale che si tratta di prestazioni piuttosto peculiari, non determinabili con estrema puntualità, posto che la scelta delle attività culturali o di spettacolo da curare e da promuovere deve essere operata volta per volta.

Di contro, a nulla vale la contestazione avanzata dal Procuratore Regionale circa la mancata redazione di scritti e/o pareri da parte del dott. Gentile nell'espletamento del suo incarico, soprattutto in considerazione della specificità dell'attività svolta dallo stesso e innanzi descritta.

Infatti, la giurisprudenza contabile ha sul punto avuto modo di evidenziare che “ L'attività del consulente esterno non è detto che si formalizzi in atti e pareri scritti perché, costituendo supporto per il complesso delle attività di indirizzo svolte dal soggetto che ha conferito la consulenza, si può estrinsecare in variegata e multiformi modalità di svolgimento, quali l'apporto di idee, consigli, partecipazioni e riunioni, etc., non sempre assimilabili alle forme in cui si svolge l'attività burocratica “ (Sez. Giur. Sicilia, 5 aprile 2000, n. 52/A)

Non può essere, quindi, accolta l'obiezione della Procura Regionale secondo cui si sarebbe in presenza di “ direttive ed istruzioni dispensabili ad libitum dall'Assessore; con evidente sconfinamento nell'arbitrio più stucchevole, se non addirittura in quell'abuso che l'ordinamento...ha inteso giustappunto impedire “ (*infra* a pag. 13 della citazione)

Che l'incarico si sarebbe dovuto svolgere secondo le direttive e le istruzioni impartite dall'Assessore alla cultura non vuol dire, invero, che vi fosse un arbitrio dell'Assessore nel disporre del consulente, ma che l'attività del consulente stesso era strettamente legata alle iniziative curate e promosse dall'Assessorato. Sicchè ben può affermarsi la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione, nella fase dell'esecuzione delle direttive di provenienza politica

Vi è da dire, infine, dell'ulteriore argomento su cui si fonda l'atto introduttivo del presente giudizio, secondo cui a sopperire alla perdurante mancanza di dipendenti comunali muniti della professionalità adatta ad espletare quegli specifici compiti sarebbero bastate le doti culturali e professionali che avevano indotto il Sindaco dell'epoca a scegliere l'Assessore alla Cultura nella persona della prof. Filipponio.

Orbene, risulta essere veramente singolare la tesi sostenuta dal Procuratore Regionale secondo la quale la prof. Filipponio sarebbe stata scelta per le sue notorie doti culturali e professionali,

sufficienti per svolgere l'incarico poi affidato al consulente. E' fin troppo evidente, infatti, l'erroneità di tali affermazioni che appaiono più il frutto di una libera interpretazione delle norme del T.U. n. 257 del 2000 relative ai poteri di nomina degli Assessori, in quanto la prof. Filipponio al momento della nomina era docente di Filosofia del diritto presso l'Ateneo barese, per cui seppur provvista di doti culturali e professionali, certamente queste non riguardavano l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali. La realtà della politica, poi, sta a dimostrare il contrario di quanto sostenuto dalla Procura Regionale.

Sicché, in mancanza di elementi di prova di segno contrario, non può trovare accoglimento, sotto tale profilo, l'assunto accusatorio volto a dimostrare la sussistenza, all'interno della Amministrazione comunale, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico. Neanche per altra via, inoltre, può sostenersi che siccome l'organizzazione di tali eventi consiste per la maggior parte nella mera replica di manifestazioni artistiche, culturali e spettacolari avrebbero potuto essere utilizzati gli impiegati della competente Ripartizione. Ciò non può essere affermato, in quanto ogni evento non è mai una mera replica, dappoiché occorre presentare nuovi artisti, contattare nuovi autori ed editori, allestire nuovi spettacoli mai identici a quelli precedenti. Si pensi ad esempio alla manifestazione " Time Zones " , giunta quest'anno alla ventesima edizione e caratterizzato come rassegna internazionale della musica di avanguardia. Si comprende bene che è praticamente impossibile confinare la scelta delle personalità da invitare, in questo caso, all'interno dell'apparato burocratico, richiedendosi l'apporto di un consulente di alta professionalità, quale nel caso di specie il dott. Gentile, siccome comprovato dal curriculum dal medesimo posseduto.

Conclusivamente, la domanda del Procuratore Regionale è infondata e gli odierni convenuti devono essere prosciolti dalla stessa.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale Puglia, definitivamente pronunciando,

PROSCIUGLIE

i Sigg. Simeone Di Cagno Abbrescia, Angela Filipponio e Giuseppe Colapietro dalla domanda attrice, indicata in epigrafe.

Nulla per le spese.

IL PRESIDENTE

f.to (P. Santoro)

IL GIUDICE EST.

f.to (V. Raeli)

Depositata in segreteria il 10 febbraio 2006

p. il Dirigente

f.to (Giuseppe de Pinto)